

CIPE delibera 18 dicembre 1997, n. 259 - Determinazioni in materia di agevolazioni in forma automatica nelle aree depresse (legge n. 266/1997, art. 8)

1. Aree di applicazione

Le aree interessate dagli interventi, di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, recante «agevolazioni in forma automatica», da effettuare ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono quelle individuate dalla Commissione dell'Unione europea come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b, nonché quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92.3.c del Trattato di Roma.

2. Soggetti beneficiari

Possono accedere alle agevolazioni di cui alla presente deliberazione le imprese, operanti nei settori delle attività estrattive e manifatturiere di cui alle sezioni C e D della «classificazione delle attività economiche ISTAT 1991», delle telecomunicazioni e delle attività di servizi ammesse ai benefici di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. È fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria che assoggetti a divieti, a limitazioni o a discipline particolari determinate tipologie di attività economiche.

Non possono accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali.

3. Iniziative ammissibili

Sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti costituiti da nuovi macchinari e impianti, da utilizzare nel ciclo produttivo o a supporto del ciclo stesso, relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione ed alla delocalizzazione degli impianti produttivi.

4. Spese ammissibili

Sono ammesse alle agevolazioni le spese sostenute per l'acquisizione di:

- a) macchinari ed impianti;
- b) attrezzature di controllo della produzione;
- c) unità e sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati;
- d) programmi e servizi di consulenza per l'informatica e le telecomunicazioni;
- e) servizi finalizzati all'adesione ad un sistema di gestione ambientale normato (quali EMAS, ISO 14001), ovvero all'acquisizione del marchio di qualità ecologica del prodotto, purché connessi ad uno dei programmi di investimento di cui alle lettere a), b) e c).

L'acquisizione dei beni può essere effettuata anche nelle forme previste dall'art. 1523 del codice civile, dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329, ovvero tramite operazioni di locazione finanziaria.

I servizi di consulenza per l'informatica e le telecomunicazioni sono ammessi alle agevolazioni se acquisiti mediante appositi contratti, stipulati con:

- a) imprese o società, anche sotto forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese;
- b) enti pubblici e privati aventi personalità giuridica;
- c) professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto.

Gli investimenti relativi a software e servizi di consulenza sono ammissibili, secondo gli orientamenti e le limitazioni dell'Unione europea, solo se effettuati da piccole e medie imprese.

Tutti i beni devono essere di nuova fabbricazione ed il costo agevolabile è costituito dal valore complessivo delle spese fatturate, incluse quelle per montaggio e collaudo dei beni stessi, ivi compresi il trasporto e l'imballaggio, al netto di imposte, spese notarili, interessi passivi ed oneri accessori. Le opere murarie strettamente connesse all'installazione dei macchinari e degli impianti, il montaggio, il collaudo, il trasporto e l'imballaggio dei beni, nonché i materiali di consumo e gli accessori di prima dotazione sono ammissibili nel limite massimo del 10% del costo complessivo dei macchinari e degli impianti.

Gli investimenti si intendono realizzati ove:

- a) i beni siano stati tutti consegnati ed installati;
- b) i contratti per i servizi siano stati stipulati e la fornitura dei servizi medesimi sia stata effettuata;
- c) i costi agevolabili siano stati fatturati all'impresa acquirente, ovvero alla società di locazione finanziaria, nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria;
- d) l'impresa beneficiaria abbia effettuato tutti i pagamenti relativi all'acquisto dei beni o dei servizi agevolabili, ovvero, per le operazioni di locazione finanziaria o ai sensi della citata legge n. 1329/1965, abbia rispettivamente corrisposto canoni o pagato effetti per un importo almeno pari all'agevolazione spettante e comunque in misura non inferiore al 30% del costo dei predetti beni e servizi. In caso di acquisto ai sensi della legge n. 1329/1965 è, inoltre, necessario che siano stati emessi effetti, sottoscritti dall'acquirente, a totale copertura delle forniture e che gli stessi siano stati integralmente scontati.

Sono esclusi dalle agevolazioni:

- a) i beni e i servizi rispettivamente consegnati e rilasciati ad imprese diverse dall'impresa beneficiaria, ovvero installati in unità locali diverse da quelle indicate nella dichiarazione di prenotazione, fatto salvo il caso di installazione in unità locale con lo stesso trattamento agevolativo previsto per l'unità indicata in sede di prenotazione delle risorse;
- b) i beni ordinati e consegnati, a qualsiasi titolo, oltre un anno anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione di prenotazione;
- c) i beni acquisiti nelle forme previste dall'art. 1523 del codice civile, dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329, ovvero tramite operazioni di locazione finanziaria ed i servizi per la cui fornitura siano stati stipulati contratti anteriormente al termine di cui alla precedente lettera b);
- d) gli investimenti per i quali siano state concesse altre agevolazioni.

5. Misura dell'agevolazione

L'agevolazione è determinata, in rapporto al costo agevolabile dei beni e dei servizi, secondo le misure di seguito indicate:

Territori	Piccole imprese	Medie imprese	Grandi imprese
Ob. 1/92.3.a			
Zona A	65%	65%	50%
Zona B	55%	55%	40%
Molise			
Ob. 1/92.3.c			
Dal 1° gennaio 1997	40%	40%	30%
Dal 1° gennaio 1999	30%	30%	25%
Abruzzo			
92.3.c	30%	30%	25%
Aree 92.3.c incluse in ob. 2-5b	20%	15%	10%
Aree 92.3.c non incluse in ob. 2-5b	20%	15%	10%
Aree ob. 2 e 5b non 92.3.c	15%	7,5%	--

Per la definizione di piccola e media impresa, si applica quanto previsto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con riferimento all'applicazione del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

Per ciascuna unità locale, nell'arco di 12 mesi a decorrere dalla presentazione della prima dichiarazione-domanda, ciascuna impresa può ottenere agevolazioni di cui alla presente delibera nel limite di quelle corrispondenti ad investimenti il cui costo, cumulativamente calcolato, sia di dieci miliardi di lire. Detto limite potrà essere adeguato periodicamente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Modalità e procedure per la prenotazione e la fruizione delle agevolazioni

Gli adempimenti tecnici ed amministrativi preordinati alla prenotazione ed alla liquidazione delle agevolazioni, nonché quelli relativi ai controlli ed alle procedure di cui al decreto del Ministro delle finanze 24 gennaio 1996, n. 90, sono affidati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di apposita convenzione, ad una banca o società di servizi, prescelta sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla funzione del servizio, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

Le procedure per la prenotazione e la liquidazione delle agevolazioni sono le seguenti:

a) le imprese trasmettono al soggetto convenzionato la dichiarazione del legale rappresentante con la quale è stato attestato il possesso dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni ed è richiesta la prenotazione delle risorse. La dichiarazione sarà resa successivamente all'emissione degli ordini di acquisto ed alla ricezione delle conseguenti conferme d'ordine ovvero alla stipula dei contratti ai sensi dell'art. 1523 del codice civile, della legge 28 novembre 1965, n. 1329, di locazione finanziaria o per la fornitura dei servizi agevolabili;

b) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa verifica da parte del soggetto convenzionato della regolarità formale della dichiarazione e della disponibilità delle risorse,

sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle dichiarazioni stesse, effettua la prenotazione delle risorse che viene comunicata ai soggetti beneficiari entro 20 giorni dalla presentazione della dichiarazione medesima.

Ai fini della liquidazione delle agevolazioni:

c) l'impresa beneficiaria deve realizzare gli investimenti entro 30 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione-domanda per la prenotazione delle risorse, di cui alla lettera a), e trasmettere, entro 32 mesi dalla stessa, al soggetto convenzionato, la dichiarazione con la quale, attestati i requisiti per l'accesso alle agevolazioni e l'avvenuta effettuazione degli investimenti, viene chiesta la liquidazione dell'agevolazione spettante. Qualora i predetti termini non vengano rispettati, l'impresa decade dai benefici previsti dalla presente delibera;

d) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa verifica, da parte del soggetto convenzionato, della regolarità della dichiarazione di cui al punto c), tenuto conto dell'informazione acquisita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, liquida l'agevolazione spettante nei limiti delle risorse prenotate;

e) le imprese, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione di liquidazione dell'agevolazione, possono utilizzare la stessa per i pagamenti di imposta, ivi inclusi quelli per sostituto di imposta, portando in detrazione dai versamenti da effettuare l'importo dell'agevolazione liquidata. L'agevolazione può essere utilizzata anche su più versamenti, fino a concorrenza del relativo ammontare, entro cinque anni dalla predetta data di ricezione del provvedimento di liquidazione dell'agevolazione stessa. Le imprese beneficiarie si avvarranno, ai fini della regolazione contabile dei versamenti di imposta effettuati tramite utilizzo, anche parziale, dell'agevolazione spettante, del conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, con le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle finanze 24 gennaio 1996, n. 90.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato definisce con propria circolare lo schema delle dichiarazioni per la prenotazione e la liquidazione delle agevolazioni, la documentazione da allegare alle predette dichiarazioni, i termini e le modalità di presentazione delle stesse e quanto altro ritenuto utile per assicurare l'automaticità e la rapidità del procedimento amministrativo.

7. Copertura finanziaria delle minori entrate conseguenti alle agevolazioni fruite

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si atterrà alle procedure stabilite dal citato decreto del Ministro delle finanze 26 gennaio 1996, n. 90, ai sensi della deliberazione del CIPE dell'8 agosto 1995.

Il Ministro delle finanze, con apposito provvedimento, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotterà le misure necessarie per consentire l'automazione integrale delle procedure di chiusura contabile a copertura delle mancate entrate fiscali corrispondenti alle agevolazioni fruite da parte delle imprese beneficiarie, nell'ottica di determinare semplificazioni ed economie generali di gestione.

8. Controlli, revoche e sanzioni

Successivamente alla liquidazione dell'agevolazione sono effettuati i controlli sulla sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla revoca delle agevolazioni nei casi in cui accerti:

a) l'insussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni previste dalla presente delibera ed attestate dalle dichiarazioni di cui alle lettere a) e c) del punto 6;

b) che i beni ed i servizi oggetto dell'agevolazione siano stati alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla data della dichiarazione per la liquidazione delle agevolazioni, di cui alla lettera e) del punto 6;

c) che l'impresa abbia beneficiato, per i medesimi investimenti, di altre agevolazioni.

L'agevolazione revocata deve essere restituita dall'impresa interessata, in misura corrispondente all'importo effettivamente fruito, rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e maggiorato degli interessi legali. Qualora la revoca delle agevolazioni sia disposta a seguito di false dichiarazioni prodotte ai sensi del punto 6 della presente delibera il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una sanzione amministrativa pecuniaria da due a quattro volte l'importo dell'agevolazione liquidata. Le risorse rinvenienti da revoca e da interessi riaffluiscono alle disponibilità per la prosecuzione degli interventi di cui alla presente delibera.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, nei cinque anni successivi la liquidazione delle agevolazioni, ispezioni a campione sugli investimenti agevolati.

9. Disposizioni finali

Gli oneri per la convenzione di cui al punto 6 sono posti a carico delle risorse stanziare per la concessione delle agevolazioni di cui alla presente delibera.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede ad emanare le necessarie istruzioni per la più rapida attivazione degli interventi, per quanto riguarda, in particolare, quelle ritenute opportune per una corretta riformulazione dei modelli già in allegato alla deliberazione CIPE 8 agosto 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 1995, nonché ad individuare la data a partire dalla quale può essere inoltrata la dichiarazione di prenotazione delle risorse. Lo stesso Ministero provvede altresì ad adeguare gli interventi di cui alla presente delibera alle eventuali future decisioni dall'Unione europea.